

T Servizio | Il nuovo orientamento

Contratti a termine, la stabilizzazione non ripara l'abuso

di Dino Caudullo
9 ottobre 2026

Sole 24 Ore ai preferiti su Google



[🌐 English Version](#) ⓘ

Intervento risolutore della Corte di Cassazione circa l'efficacia riparatoria dell'intervenuta stabilizzazione dei lavoratori pubblici precari, circa il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.

Chiedilo al Sole



Perché la Suprema Corte consente il cumulo tra stabilizzazione e risarcimento del danno?



Cosa ha introdotto la sentenza delle Sezioni unite del 2016 nel lavoro pubblico?



A quante mensilità ammonta oggi il risarcimento per abuso dei contratti precari?

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI ⓘ

La vicenda

Dopo aver ripercorso il panorama giurisprudenziale formatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni unite del 2016, che ha introdotto la figura del c.d. “danno comunitario” per sanzionare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico, e prevalentemente nel settore scolastico, con sentenza resa all'esito dell'udienza del 22 settembre scorso, la Corte ha “aggiustato il tiro” alla luce di una recente novità legislativa che ha modificato il criterio di risarcimento del danno.

Il nuovo art.36 del Testo unico del pubblico impiego, come modificato nel 2024, ha previsto infatti un raddoppio dell'entità del risarcimento del danno, che oggi va da un minimo di 4 fino ad un massimo di 24 mensilità rapportato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, da quantificarsi tenendo conto della gravità della violazione, in base al numero dei contratti succedutisi e alla durata complessiva del rapporto di lavoro.

Consigliati per te

Il ragionamento della Corte

La Corte è partita dalla disamina dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in base al quale la successiva immissione in ruolo sarebbe misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso, quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione dei precari vittime dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale e non già perché semplicemente agevolata dall'esperienza maturata nelle precedenti assunzioni a termine.

L'intervento del legislatore di modifica nei termini anzidetti dell'art.36 TUpi, ha tuttavia portato la Suprema Corte a rivedere il proprio precedente orientamento, o meglio, a discostarsene apertamente, ritenendo che la nuova formulazione della norma assicuri un'adeguata misura risarcitoria - ritenuta proporzionata ed effettiva - in tutti i casi di danno conseguente all'abusivo ricorso al contratto a termine, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE ed ai principi comunitari.

La nuova misura risarcitoria

La nuova misura risarcitoria introdotta, a parere della Suprema Corte, va quindi ad affiancarsi alla stabilizzazione senza sostituirla, non risultando preclusa la possibilità di un cumulo di sanzioni che, per volontà stessa del legislatore, ha la finalità di rendere più incisivo ed effettivo il divieto di reiterazione abusiva dei contratti a termine.

La Corte ha quindi concluso nel senso che, per l'ipotesi di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti a termine, l'eventuale misura della stabilizzazione si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, da liquidare in base ai nuovi parametri minimi e massimi, tenuto conto dell'eventuale sopravvenuta stabilizzazione, se direttamente ricollegata all'abuso.

Siffatta nuova disciplina inoltre, ha precisato la Cassazione, trova applicazione, quale *ius superveniens*, anche ai giudizi ancora pendenti.

Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI **Cassazione** consolidamento

Consigliati per te

Ti svegli di notte per urinare? Non è per troppa acqua, è per questo

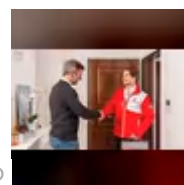
Golden Tree

AD

Come sfruttare il Bonus Sicurezza per installare l'allarme di Casa

verisure.it

AD



P.I. 00777910159© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole **24 ORE**